

Contributo integrativo



M

ORIGINALE

23757 / 2011

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Circolazione
stradale -
Ricorso
privo di
quesiti -
Atto
integrativo
con soli
quesiti -
Motivazione
semplificata

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente -
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere - R.G.N. 22602/2009
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere - Cron. 23757
- Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere - Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente Ud. 20/10/2011

SENTENZA

PU

sul ricorso 22602-2009 proposto da:

elettivamente

domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato

con studio in 70100 BARI, VIA
giusta delega in atti;

2011 - **ricorrente** -

2329 **contro**

in persona

dei legali rappresentanti Dott. e

Dott. , elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA presso lo studio
dell'avvocato che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 933/2008 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 16/10/2008, R.G.N. 684/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Bari (sentenza del 16 ottobre 2008), in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la condanna in solido di _____ (in tal senso dovendosi rettificare - non essendoci contrasto tra le parti sul punto - il nome di _____, che compare nella sentenza) e della Assicurazioni _____ - da circa euro 26.000,00 a circa euro 9.000,00 - in favore di _____, per i danni patrimoniali subiti in esito a un sinistro stradale.

2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, il Lorusso ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, non corredati da quesiti.

Successivamente, nel termine lungo di impugnazione (e anche nel rispetto del termine breve decorrente dal primo ricorso) lo stesso _____ ha proposto un <<Atto di integrazione del ricorso per cassazione>>, contenente i soli quesiti riferiti ai motivi dell'originario ricorso.

La Assicurazioni _____ resiste con controricorso, esplicito da memoria, deducendo la inammissibilità.

_____ non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l'adozione di una motivazione semplificata. E' applicabile *ratione temporis* l'art. 366-bis cod. proc. civ.

2. Il ricorso è privo dei quesiti di diritto; un atto successivo contiene solo i quesiti relativi ai motivi di ricorso; quest'ultimo, quindi, ha natura integrativa e non sostitutiva del primo, con conseguente irrilevanza della sua notifica nel rispetto del termine lungo di impugnazione, e del termine breve decorrente dal primo ricorso, dovendo il ricorso necessariamente essere proposto con unico atto.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione del principio - affermato dalla Corte, anche con specifico riferimento ad atto integrativo contenente i soli quesiti di diritto - secondo cui <<Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall'art. 366-bis cod. proc. civ. Ne consegue che non è idoneo ad integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell'originario ricorso, sia che concerna l'indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza di

taluno degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l'esposizione dei fatti di causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile - ove non siano decorsi i termini - la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, né a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile.>> (Cass. 31 maggio 2010, n. 13257; Cass. 24 giugno 2008, n. 17246).

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento, in favore della Assicurazioni delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011

Il consigliere estensore

Giuseppe Corlucco

[Signature]
Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 NOV 2011
Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
[Signature]